

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CONDIVISIONE E LO SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI FINALIZZATI
ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI STUDENTI

TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in seguito denominata solo "Università", in persona del Suo legale rappresentante, la Magnifica Rettrice pro-tempore, Prof. Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso il Rettorato in P.zza Pugliatti, 1, Messina;

E

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, in seguito denominato solo "ERSU", con sede in Messina, in Via Ghibellina n. 146 - 98123 Messina., C.F 80004290831, P.IVA 00540310836, in persona del suo legale rappresentante, il Commissario ad acta Dott. Antonino Mazzaglia;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti": *"Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio"*;
- il comma 2 dell'art. 50 del Decreto legislativo - 07/03/2005, n. 82 prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, , salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (1)"*;
- l'art. 5 del Regolamento generale Europeo n. 679/2016 recita testualmente: *"I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'[articolo 89](#), paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere*

adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'[articolo 89](#), paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»）」.

CONSIDERATO CHE

- da giugno ad agosto di ogni anno, l'ERSU, attraverso il Concorso per Borse di Studio e altri servizi, accoglie le richieste da parte degli studenti immatricolati e già iscritti;
- l'ERSU gestisce su propri sistemi i dati di merito, reddito e patrimonio degli studenti di UNIME che richiedono borse di studio ed altri servizi;
- UNIME ed ERSU intendono integrare i propri sistemi, per le rispettive finalità, e per le opportune reciproche verifiche dei dati degli studenti di proprio interesse per l'erogazione di borse di studio (iscrizione effettuata, trasferimenti interni o esterni all'università, rinunce agli studi, esami sostenuti, ecc.);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse e il considerato costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 Oggetto del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo regola le modalità, le condizioni ed i termini di una cooperazione applicativa bidirezionale, che consiste nel rendere sempre più integrati i servizi applicativi di interesse per gli studenti e per le parti.

Ai fini di una corretta valutazione del merito, dell'anno di corso e della situazione curriculare di ciascuno studente, da cui scaturisce l'idoneità alla borsa di studio e agli altri servizi erogati dall'ERSU, **UNIME si impegna** a rendere disponibili, tramite appositi servizi web, i dati relativi al merito, alle carriere nonché eventuali informazioni relative all'assegnazione di borse di studio da parte dell'Università di Messina, di ciascuno studente presente sui sistemi ERSU.

Ai fini di un corretto conteggio degli importi delle tasse universitarie che gli studenti dovranno

corrispondere a UNIME, **l'ERSU si impegna** a rendere disponibili, tramite appositi servizi web, i dati relativi agli esiti dei partecipanti al concorso per la borsa di studio, con indicazione anche di eventuali situazioni di sospensione che potrebbero generare anche un pagamento parziale delle tasse universitarie o conguagli successivi. In alternativa, l'ERSU potrà comunicare direttamente ad UNIME, gli esiti dei concorsi, utilizzando eventuali web service resi disponibili da quest'ultima.

Art. 3 Perfezionamento, durata, rinnovo e recesso

Il Protocollo produrrà i suoi effetti dalla data del suo perfezionamento, che avverrà al momento della sottoscrizione del presente documento da parte dell'ERSU e di UNIME, firmato digitalmente dai due rappresentanti legali.

La durata del Protocollo è dalle parti concordemente fissata in anni cinque (5) a partire dalla stipula dello stesso.

Il Protocollo si intende prorogabile, previo consenso esplicito fra le parti, da comunicarsi con 120 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a mezzo PEC all'indirizzo per successivi periodi di cinque (5) anni.

Decorso il primo anno, le parti potranno recedere, per gravi motivi, in qualsiasi momento con preavviso scritto di 120 giorni da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC concordando preventivamente con l'altra parte la procedura di dismissione dei servizi attivati.

Il presente Protocollo, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD, non prevede oneri economici.

Art. 4 Esecuzione

L'esecuzione del presente Protocollo di Intesa per i profili amministrativi è affidata, per quanto riguarda l'ERSU al Commissario ad acta, dott. Antonino Mazzaglia, e per quanto riguarda UNIME alla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari,

Art. 5 Controversie

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Nel caso di ricorso in sede giurisdizionale, le parti attribuiscono competenza esclusiva al Foro di Messina.

Le parti, ferme restando le reciproche responsabilità conseguenti all'eventuale violazione degli impegni assunti con la presente scrittura, possono a dare in appalto a terzi le proprie attività di assistenza e manutenzione dei software.

Le eventuali rinunce delle Parti a far valere i propri diritti o altre concessioni delle stesse si intenderanno limitate alle specifiche circostanze in cui saranno fatte e non comporteranno altrimenti rinuncia ai diritti delle Parti.

Art. 6 Condizioni di Forza Maggiore

Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente Protocollo non generando alcuna responsabilità tra le parti,

Art. 7 Tutela dei dati personali

Le parti agiscono come Titolari autonomi del trattamento e si impegnano, in ragione delle rispettive responsabilità, a rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali, secondo le disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679, codice Privacy 196/03 aggiornato ed integrato con le modifiche introdotte con il D.Lgs10/Agosto/2018 e successive integrazioni e modificazioni.

Le parti hanno l'obbligo di garantire i diritti dell'interessato (Regolamento U.E. 2016/679) ai sensi dell'Art. 15 -Diritto di accesso dell'Interessato, dell'Art. 16 - Diritto di rettifica, dell'Art. 17 - Diritto alla cancellazione (Diritto all'oblio), dell'Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento, dell'Art. 20-Diritto alla portabilità dei dati e dell'Art. 21 - Diritto di opposizione.

Le parti s'impegnano ad attuare e mantenere le misure di sicurezza dettati dall'art. 32 del Regolamento U.E. 2016/679. In sintesi, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

Art. 8 Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati oggetto del presente Protocollo d'intesa esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, precisamente, ai fini di agevolare l'erogazione dei servizi agli studenti universitari iscritti presso l'Ateneo messinese, e ad assicurare altresì il regolare e corretto trattamento degli stessi, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nella gestione delle informazioni acquisite.

Ai fini della sicurezza, le Parti stipulanti si impegnano a limitare e a controllare l'accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza degli stessi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Le Parti garantiscono che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e garantendo l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso; garantiscono, altresì, che i dati non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

È espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma di dati e documenti estratti tramite accesso al servizio di *Web Service*.

Le Parti si riservano di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di tracciatura per monitorare gli utilizzi impropri. Le Parti non assumono alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei dati estratti.

Art. 9 Clausola fiscale

Il presente Protocollo d'intesa sarà soggetto alle spese di registrazione in caso d'uso a cura della parte richiedente. L'atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'Università degli Studi di Messina che la assolverà in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per L'Università degli Studi di Messina

La Rettore
Prof.ssa Giovanna Spatari

Per l'ERSU di Messina

Il Commissario ad Acta
Dott. Antonino Mazzaglia